



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E I PROGETTI INTERNAZIONALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., ai sensi del quale *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”*;

VISTO in particolare altresì il comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio



delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che *“nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nonché la circolare del 25 gennaio 2016 dell'allora Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R.  
Rif. Div. IV: 239/EL-307/283/2018 VL



n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024 che ha individuato e definito gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero attribuendo alla Direzione generale per lo Sviluppo del territorio e i progetti internazionali - Divisione 3 –gli adempimenti tecnici e amministrativi a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'espletamento delle procedure di localizzazione di elettrodotti, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

**VISTA** la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 46.597 raccolta n° 26.980, registrato a Roma 3 in data 1/10/2021 al n. 23103 serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, con il quale l'allora Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di interconnessione misto aereo-cavo interrato a 150 kV "Sorrento – Vico Equense



- Agerola – Lettere” e delle opere connesse, nei comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e di Positano in provincia di Salerno;

**CONSIDERATO** che nello specifico, l’opera nel suo complesso prevede i seguenti interventi:

- Intervento 1: Collegamento misto aereo/cavo a 150 kV “Nuova S.E. Sorrento – C.P. Vico Equense”, di circa 7 km di lunghezza (di cui 6 km in cavo interrato);

- Intervento 2: Collegamento misto aereo/cavo a 150 kV “CP Vico Equense – CP Agerola – CP Lettere”, per circa 27 km di lunghezza (di cui 5,7 km cavo interrato);

- Intervento 3: Variante a 60 kV degli elettrodotti “Castellammare – Sorrento cd Fincantieri” e “Castellammare – Sorrento cd Vico Equense” per alimentazione della CP Fincantieri, di 0,6 km.

- Ad opere ultimate potranno essere dismessi circa 58 km di elettrodotti aerei esistenti a 60 kV;

**PRESO ATTO** del decreto n. 139 del 1° giugno 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2019, con il quale l’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha emanato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per l’opera con prescrizioni;

**VISTO** il decreto n. 128 del 23 aprile 2024, con il quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, ha prorogato, su istanza della Società prot. n. TERNA/P20230095513 del 21 settembre 2023, i termini della validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza, di cui al summenzionato D.M. 139 del 1° giugno 2017, fino al 28 febbraio 2029;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-307/283/2018 PR del 16 maggio 2024, con il quale questo Ministero ha disposto, su istanza di Terna prot. n. TERNA/P20230095513 del 21 settembre 2023, una proroga di 4 anni, decorrenti dal 8 gennaio 2024, del termine di ultimazione dei lavori, nonché dei termini dell’efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall’art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022, del vincolo preordinato all’esproprio e della delega all’esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all’art. 6 del soprarichiamato Decreto Interministeriale n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019;

**VISTA** l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20240053681 del 21 maggio 2024, successivamente integrata con nota prot. GRUPPO TERNA/P20240111846 del 14 ottobre 2024, indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i., della Variante localizzativa del collegamento “SE Sorrento - CP Vico Equense” (Tratta aereo/cavo), nei comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;



**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i., alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

**CONSIDERATO** che la variante in oggetto, che prevede la modifica del tracciato autorizzato con il summenzionato decreto n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, e in particolare l'interramento della tratta aerea relativa ai sostegni SV01-Var / SV02-Var (Comune di Piano di Sorrento) e SV03-Var (Comune di Vico Equense), fa seguito alle interlocuzioni avviate dal Proponente con gli enti locali nell'ambito delle fasi realizzative ed in particolare con i Comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento, i quali hanno richiesto alla società di valutare una variante al fine di ridurre ulteriormente l'impatto dell'infrastruttura rispetto al contesto territoriale di riferimento, rappresentando anche l'opportunità, nel nuovo assetto, di una più semplice gestione della fase realizzativa;

**CONSIDERATO** che l'opera in progetto interferisce con vincoli di varia natura, riconducibili agli ambiti "beni culturali, paesaggistico e archeologico" e "geologico e idrogeologico";

**CONSIDERATO** altresì che il progetto è stato sottoposto a Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006;

**VISTA** la nota prot. n. 36475 del 26 febbraio 2024, con la quale Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero ha comunicato gli esiti della summenzionata Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D. Lgs. 152/2006, rappresentando che " si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi legati al progetto stesso e pertanto si ritiene che lo stesso non debba essere valutato nell'ambito di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Data la vicinanza delle opere con la ZSC IT8030006 Costiera amalfitana tra Nerano e Positano e l'interferenza diretta con l'area di Riserva Generale (Zona B) del Parco dei Monti Lattari, il Proponente dovrà comunque svolgere lo Screening di Incidenza Ambientale (VINCA) presso la Regione Campania e comunicarne gli esiti a questo Ministero. Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per eventuali ulteriori "nulla osta" e/o autorizzazioni, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità geologica e geotecnica dell'opera in variante, subordinando il giudizio positivo della presente istanza al parere dell'Autorità competente per ciò che concerne le opere di messa in sicurezza e ripristino della viabilità interna di via Lavinola, propedeutica alla messa in posa del cavidotto oggetto di variante, comunicandone gli esiti a questo Ministero.";



**VISTA** la citata istanza del 21 maggio 2024, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;

**VISTA** la nota prot. n. 204538 del 8 novembre 2024, e successiva nota prot. n. 209877 del 15 novembre 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, con contestuale convocazione della conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**VISTA** la nota prot n. 16507 del 15 novembre 2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto ai Comuni interessati dal procedimento di esprimersi in merito alla conformità urbanistica delle opere rispetto agli strumenti urbanistici vigenti;

**PRESO ATTO** che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 20/12/2024, mediante pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani Corriere del mezzogiorno, Il Mattino, Il Messaggero, e La Repubblica, oltre che sull'albo pretorio dei comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento, nonché, in data 4/11/2025, sul sito istituzionale della Regione Campania;

**ATTESO CHE**, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come anche comunicato dalla Società con nota prot. n. P20250149739 del 11 dicembre 2025;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 46 del 2 gennaio 2025, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica, ha trasmesso la nota prot. n. 00229 del 2 gennaio 2025, con la quale il comune di Vico Equense ha attestato che gli interventi "risultano conformi alla strumentazione urbanistica comunale vigente";

**VISTA** la nota prot n. 1190 del 27 gennaio 2025 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sollecitato il Comune di Piano di Sorrento ai fini della trasmissione dell'esito dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 04954-P del 3 marzo 2025, indirizzata anche al Responsabile dell'attività di Tutela Paesaggistica del Comune di Piano di Sorrento, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli, avendo valutato che "sotto l'aspetto paesaggistico l'intervento risulta assentibile perché non contrasta né produce compromissione degli elementi specifici del sito protetto", ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 8256 del 25 marzo 2025, con la quale il Settore III – Area Ambiente – Tutela Paesaggistica del comune di Piano di Sorrento ha comunicato di aver emesso l'autorizzazione paesaggistica per i lavori in oggetto, con prescrizioni, trasmessa successivamente a Rif. Div. IV: 239/EL-307/283/2018 VL



questa Amministrazione con nota acquisita al prot. Mase n. 69225 del 30 marzo 2026;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 7045 del 26 maggio 2025 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la nota prot. n. 13590 del 23 maggio 2025 del Comune di Piano di Sorrento relativa all'esito della verifica della conformità urbanistica delle opere;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 38847 del 7 luglio 2025, con la quale l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, prendendo atto del "Sentito favorevole del Parco Regionale dei Monti Lattari: Decreto n. 811/S-2025 del 5 giugno 2025, senza prescrizioni", ha comunicato che il Progetto denominato "Elettrodotto di interconnessione misto aereo-cavo interrato a 150 kV Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere ed opere connesse. Variante localizzativa del collegamento "SE Sorrento - CP Vico Equense = (Tratta aereo/cavo) nei Comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento"... è escluso dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata", esprimendo altresì obblighi a carico del Proponente;

**VISTA** la nota prot. n. 8766 del 16 gennaio 2026, con la quale la Divisione IV della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

**RICHIAMATI** gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, nonché quelli pervenuti successivamente alla chiusura della stessa, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**VISTA** la Delibera n. 45 del 19 febbraio 2026, con la quale la Giunta della Regione Campania ha espresso l'intesa, ai sensi del comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e s.m.i;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto-legge n. 239/2003;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto l'intervento, che prevede la modifica del tracciato autorizzato con il summenzionato decreto 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, nasce, facendo seguito alle interlocuzioni avviate dal Proponente con gli enti locali nell'ambito delle fasi realizzative, dalla richiesta presentata alla Società dai Comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento di valutare una variante al fine di ridurre ulteriormente l'impatto dell'infrastruttura rispetto al contesto territoriale di riferimento, rappresentando anche l'opportunità, nel nuovo assetto, di una più semplice gestione della fase realizzativa;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in



riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'“Atto di accettazione” prot. n. 41358 del 25 marzo 2026, successivamente integrato con nota prot. n. 52585 del 16 aprile 2026, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della Variante localizzativa del collegamento “SE Sorrento - CP Vico Equense” (Tratta aereo/cavo) nei comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento, nella Città metropolitana di Napoli, Regione Campania.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria n. DUF15007C2957958 rev. 00 del 1/12/2023, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### *Articolo 2*

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
  2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
  3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
  4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità
- Rif. Div. IV: 239/EL-307/283/2018 VL



al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### *Articolo 3*

1. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

2. La Società Terna S.p.A. è, inoltre, vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.

### *Articolo 4*

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.



Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### ***Articolo 5***

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### ***Articolo 6***

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### ***Articolo 7***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.



IL DIRETTORE GENERALE  
FONTI ENERGETICHE E  
TITOLI ABILITATIVI

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*



Direttore Generale  
MARILENA  
BARBARO  
MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E  
DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA  
22.04.2026  
17:13:46  
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE PER LO  
SVILUPPO DEL TERRITORIO E I  
PROGETTI INTERNAZIONALI

*(Avv. Maria Sgariglia)*

Firmato digitalmente da  
**Maria Sgariglia**  
CN = Maria Sgariglia  
C = IT

IL DIRETTORE  
GENERALE  
VALUTAZIONI  
AMBIENTALI

*(Arch. Gianluigi Nocco)*



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero  
dell'Ambiente e  
della Sicurezza  
Energetica  
Direttore Generale  
30.04.2026  
10:41:20  
GMT+01:00